All. "A" Raccolta n. 11426

STATUTO — Associazione UDITO ITALIA ETS (Sezione “Altri ETS”)

Sede legale Corso Vittorio Emanuele II n. 147, 65121 Pescara (PE) - Codice Fiscale: 91145820683

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l’“Associazione "UDITO ITALIA ETS”, di seguito anche “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 147

La durata è illimitata.

Art. 2 – Natura, assenza di scopo di lucro e principi

L’Associazione è Ente del Terzo Settore da iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), Sezione “Altri ETS”.

Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione; eventuali utili sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale o all’incremento del patrimonio. In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio sarà devoluto ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, come indicato all’art. 22 del presente statuto.

Art. 3 – Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nel campo della promozione della salute uditiva, della prevenzione e dell’inclusione delle persone con ipoacusia. Svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, tra le quali:

• lett. b) – interventi e prestazioni sanitarie/sociosanitarie connesse alla prevenzione e promozione della salute;

• lett. d) – educazione, istruzione e formazione (incluse campagne educative e divulgazione);

• lett. k) – attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, informazione e sensibilizzazione;

• lett. w) – promozione e tutela dei diritti umani, sociali e civili.

Le attività sono svolte in favore di associati o terzi; il Consiglio potrà specificarle con regolamenti e programmi annuali.

A titolo esemplificativo, l’Associazione può: organizzare seminari, dibattiti e convegni divulgativi; promuovere borse di studio e premi; curare pubblicazioni (libri, quaderni, dispense), anche digitali; promuovere la medicina di genere; realizzare iniziative di prevenzione e di invecchiamento attivo; dialogare e collaborare con società scientifiche, associazioni, istituzioni pubbliche e private; svolgere campagne di sensibilizzazione e di fundraising coerenti con le finalità statutarie.

L’Associazione esercita le attività di interesse generale in forma di impresa non commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui agli artt. 5, 6 e 79 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Attività diverse e raccolta fondi (art. 6 CTS)

Nel rispetto dell’art. 6 CTS l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. I criteri e i limiti di secondarietà sono deliberati annualmente dal C.D. e risultano dal bilancio.

L’Associazione può effettuare attività di raccolta fondi, anche in modo continuativo, mediante sollecitazioni al pubblico o altri mezzi, anche

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto della disciplina ETS e delle buone prassi di trasparenza e rendicontazione.
Le attività diverse sono svolte nei limiti e secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2021, pubblicato in G.U. n. 177 del 26 luglio 2021.
Art. 5 – Collaborazioni, partenariati e convenzioni
Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può attivare forme di collaborazione stabile o temporanea con enti pubblici (Stato, Regioni, Enti locali, enti e aziende del SSN, scuole/università, enti e agenzie pubbliche) e soggetti privati (ETS, società scientifiche, enti di ricerca, fondazioni, imprese sociali, imprese/CSR), mediante protocolli d'intesa, accordi di partenariato, memorandum of understanding, convenzioni e contratti di rete, nel rispetto delle norme vigenti.
Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni l'Associazione partecipa, ove attivate, alle procedure di co-programmazione e co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), secondo i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento e le linee guida applicabili; per gli interventi che comportino affidamenti o corrispettivi si applicano, quando dovuto, le norme del Codice dei contratti pubblici e della normativa di settore.
Le convenzioni con la PA sono adottate, ove previste, previo avviso pubblico o altro procedimento comparativo idoneo, definendo oggetto, durata, modalità di esecuzione, standard di qualità, risorse, coperture assicurative (inclusa l'assicurazione dei volontari non occasionali) e modalità di rendicontazione. Per gli ETS diversi da ODV/Altri ETS si applicano gli strumenti di cui al comma 2.
I corrispettivi/rimborsi riconosciuti all'Associazione non possono integrare utili né vantaggi diretti o indiretti; essi sono commisurati ai costi effettivi e documentati, nel rispetto dei vincoli ETS e della trasparenza.
Tutti gli accordi prevedono clausole su conflitti di interesse e obbligo di astensione, GDPR e riservatezza, sicurezza e responsabilità (incl. D.Lgs. 81/2008 ove applicabile), monitoraggio, indicatori di risultato e valutazione d'impatto, rendicontazione e pubblicità degli esiti.
L'Associazione può aderire a reti, coordinamenti e federazioni coerenti con le proprie finalità; può promuovere laboratori territoriali con università, società scientifiche e strutture del SSN per la diffusione della cultura della prevenzione, ricerca e formazione.
L'Associazione assolve agli obblighi di pubblicità: pubblica sul proprio sito i documenti previsti (es. contributi pubblici – L. 124/2017, bilanci, bilancio sociale ove dovuto) nei termini di legge.
Resta ferma la possibilità di ricorrere, in ambiti specifici, ad accreditamenti e ulteriori istituti previsti dalla legge (art. 57 CTS e normativa regionale di settore).
Art. 6 – Soci: ammissione, diritti e doveri
Possono essere soci le persone fisiche e, in qualità di "enti aderenti", anche enti privati senza scopo di lucro e altri ETS, che condividono le finalità dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato e non inferiore a tre.
L'ammissione è deliberata dal C.D. su domanda dell'interessato; in caso di diniego, entro 30 (trenta) giorni l'istante può proporre ricorso all'Assemblea che decide in via definitiva alla prima convocazione utile.
Ogni socio ha parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è

organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Tutti i soci hanno pari diritti (principio "un socio – un voto"), fatte salve le specifiche previste per gli enti aderenti al successivo art. 6. Essi sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione per gravi motivi deliberata dal C.D., con facoltà di ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno 30 (trenta) giorni prima.

È esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7 – Quota associativa

La quota associativa deve essere versata da ciascun Socio sul conto corrente intestato all'Associazione, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile e tanto meno rivalutabile.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti, salvo ricorso al Consiglio Direttivo, comporta l'estinzione del rapporto associativo.

Art. 8 – Diritto di voto, deleghe e voto plurimo degli enti aderenti

Il diritto di voto si acquisisce decorsi 90 (novanta) giorni dall'ammissione e in regola con il pagamento della quota. Ogni socio persona fisica ha un voto; gli enti aderenti esercitano il voto secondo il principio del voto plurimo: uno per ogni 20 (venti) associati, fino a un massimo di 5 (cinque) voti.

Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di 3 (tre) associati - 5 (cinque)se l'Associazione supera i 500 (cinquecento) soci. Le deleghe non sono cumulabili in capo ai componenti degli organi sociali nelle votazioni che li riguardano.

Art. 9 – Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 10 – Recesso ed esclusione degli associate

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o

altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.
Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. L'eventuale rigetto
Art. 11 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il segretario; f) il Tesoriere; g) l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale (ove necessario); f) il Comitato Scientifico (consultivo).
Le cariche sociali sono gratuite salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 12 – Assemblea: convocazione, costituzione e competenze
L'assemblea degli associati: nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore; approva il bilancio di esercizio; delibera sulle responsabilità degli organi sociali; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; approva i regolamenti; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Diritto di voto

Tutti gli associati iscritti almeno da 90 (novanta) giorni hanno diritto di voto. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressa dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: composizione, durata, funzionamento

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo: convocare l'Assemblea degli Associati; provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati; redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate; stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; promuovere e organizzare gli eventi associativi; conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento dei singoli atti; compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza degli altri organi.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) membri determinato dall'assemblea in sede di nomina oltre che dal "Past President". I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Nella fase di elezione del Consiglio Direttivo, il Consigliere più anziano indice le elezioni e insedia il Comitato Elettorale costituito dal Segretario e da tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Tutte le candidature devono essere manifestate al Consiglio Direttivo con idonei mezzi, almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Comitato Elettorale provvede al conteggio dei voti ed alla proclamazione degli eletti.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente uno o più Vice Presidenti, un segretario e un Tesoriere con le modalità sopra

esposte. A ciascun votante è consegnato un numero di schede pari agli organi sociali da dover eleggere. Può essere espressa una unica preferenza per ciascun organo da eleggere. In caso di parità di voti, la precedenza è data dall'anzianità di iscrizione all'Associazione.
Nel caso di nomina di più Vice Presidenti le funzioni suppletive saranno demandate al più anziano in carica.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri in carica provvedono a sostituirli, restando in carica sino alla scadenza del proprio mandati salva diversa volontà dell'Assemblea.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca prova dell'avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ove nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificati tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2393, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.
Art. 14 – Il Presidente, Vice president e Past President dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Associazione e, in caso di urgenza, quelli di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo, alla prima convocazione. Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall'Organo Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. Il Presidente può inoltre provvedere all'apertura e alla gestione di rapporti bancari intestati all'Ente ed ha facoltà di conferire delega ad operare sugli stessi a persone di propria fiducia.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione e coordinazione del lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento momentaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare i compiti di ordinaria amministrazione.

In caso di impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.

Il Presidente al termine del suo mandato assume la qualifica di Past-President e di conseguenza il diritto a partecipare, vita natural durante, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente in carica nelle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i soci e informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

E' consegnatario dell'archivio dei documenti dell'Ente e tiene l'elenco aggiornato dei soci.

Il Tesoriere in carica cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto, sottoscrive congiuntamente al Presidente il bilancio preventivo e consuntivo, effettua pagamenti e riscuote i versamenti per l'Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà incarico al consigliere più anziano di svolgere provvisoriamente le funzioni.

Art. 16 – Organo di Controllo e Revisore

Quando obbligatorio per legge o quando deliberato dall'Assemblea, è nominato un Organo di Controllo monocratico o collegiale ai sensi del CTS, con i compiti di vigilanza di cui all'art. 30 CTS; se in possesso dei requisiti, esercita anche la revisione legale.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.
Allo stesso modo, al superamento delle soglie di legge o per scelta dell'Assemblea, è nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione, con i compiti di cui all'art. 31 CTS. I componenti sono indipendenti, durano in carica tre esercizi e possono partecipare alle riunioni degli organi senza diritto di voto.
L'organo di controllo, se nominato, può assistere alle riunioni degli organi sociali e partecipa senza diritto di voto.
Art. 17 – Volontari, lavoratori e rimborsi spese
L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale e garantisce loro la copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita all'articolo 3.
In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Art. 19 – Libri sociali e diritto di informazione
L'Associazione tiene i libri: soci; verbali dell'Assemblea; verbali del C.D.; verbali dell'Organo di Controllo; registro dei volontari non occasionali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità fissate dal C.D.; possono ottenerne copia a proprie spese.
In adempimento degli obblighi di trasparenza, l'Associazione assicura la pubblicità e l'accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente (ivi inclusi, se dovuti, gli adempimenti di cui alla L. 124/2017).

Art. 20 – Bilancio, deposito RUNTS e bilancio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio (o il rendiconto per cassa, se applicabile) è predisposto dal C.D. e approvato dall’Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente; è depositato al RUNTS nei termini di legge.

Al superamento delle soglie di legge, l’Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo la disciplina vigente e gli indirizzi ministeriali. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000 annui, l’Associazione può redigere il rendiconto per cassa, secondo il modello ministeriale vigente.

Art. 21 – Comitato Scientifico (organo consultivo)

È istituito il Comitato Scientifico, organo consultivo nominato dal C.D., composto da esperti e operatori qualificati anche non associati. Il Comitato esprime pareri non vincolanti su programmi, progetti, attività formative, iniziative editoriali e di ricerca; propone temi e partner scientifici; collabora alla definizione di linee guida e protocolli. Il funzionamento è disciplinato da regolamento interno approvato dal C.D.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio (art. 9 CTS)

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla competente autorità, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017 (Cfr. art. 9 CTS.).

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi Valentina Faricelli- Michele D'Ambrosio notaio